

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE  
IL CERCHIO DELLE DOULE DELLA SVIZZERA ITALIANA

1. NOME STRUTTURA SCOPI MEZZI

Art.1 L'Associazione il Cerchio delle Doule della Svizzera italiana (ACDSI) è costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.  
L'Associazione ha uno scopo di natura umanitaria, è aconfessionale e apolitica, e non ha fini di lucro. E' regolata dal presente statuto.

Art.2 La sede si trova nel canton Ticino presso il domicilio del/la segretario/a designato dal Comitato dell'Associazione.

L'Associazione può aderire a organizzazioni o associazioni che contribuiscono a raggiungere i suoi scopi. La sua durata è illimitata.

Si esclude la responsabilità personale dei soci nell'ambito dell'operatività dell'Associazione che resta unica responsabile dei propri debiti.

Art.3 Considerato che:

- la nascita non è solo far nascere i bambini, ma è anche far nascere le madri. Madri forti, competenti e capaci, che hanno fiducia in sé stesse e che conoscono la loro forza e la loro saggezza interiore;
- la Doula vuole proteggere la nascita, studiandone e rispettandone la fisiologia, sia di bambini che di madri forti e sicure di sé;

lo scopo principale dell'ACDSI é quello di promuovere/sostenere il lavoro di doule che hanno conseguito una formazione specifica e accompagnano i genitori in modo continuato durante la gravidanza, il parto e il post-parto, promuovendo la fiducia, l'autonomia e l'intimità che favoriscono il parto naturale (fisiologico); impegnandosi a svolgere il proprio lavoro rispettando i principi elencati nella carta etica.

Per perseguire i suoi scopi, l'Associazione è finanziata con i seguenti mezzi:

- contributi dei suoi membri attivi, il cui ammontare è deciso dall'assemblea;
- sussidi da parte di enti pubblici o privati senza fini di lucro che, su richiesta del Comitato, accettano di sostenere gli scopi e l'attività dell'Associazione;
- donazioni a fondo perso da parte di persone fisiche o giuridiche, la cui accettazione è decisa dal Comitato;
- eventuali introiti dovuti ad altre attività.

L'Associazione decide liberamente come e quando utilizzare tali fondi sulla base delle proprie esigenze o opportunità operative, con dovuto riguardo allo scopo che si prefigge.

## 2. ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Gli organi dell'Associazione sono:

**l'assemblea;**

**il comitato**, composto con almeno 3 membri/e attivi/e eletti/e dall'Assemblea e al suo interno designa: un presidente, un/a segretario/a, un/a cassiere/a;

**un revisore** (scelto annualmente dal comitato) che controlla la contabilità almeno una volta all'anno e presenta un rapporto all'assemblea ordinaria.

Il revisore dei conti non può far parte del Comitato.

Art.5 a) L'Assemblea generale

È l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente nei primi tre mesi dell'anno.

I/le membri/e attivi/e sono invitati all'Assemblea generale ordinaria con almeno 2 settimane di anticipo, e ricevono l'ordine del giorno.

Nell'assemblea, ogni socio, di qualsiasi natura, ha diritto ad un voto. Il diritto di voto spettante a un Ente pubblico o alle persone giuridiche sarà esercitato in seno all'Assemblea da un solo rappresentante: essi potranno essere rappresentati al massimo da un delegato.

Le decisioni sono prese con il metodo del consenso o (in via subordinata) con una semplice maggioranza dei/le presenti. In caso di conflitto si ricorre a un organo di mediazione.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato o da 1/5 dei soci che ne fanno richiesta.

L'Assemblea generale ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elezione o revoca del Comitato e dei/le revisori/e dei conti
- Elaborazione e modifica degli statuti
- Approvazione del conto annuale e del rapporto dei/le revisori/e
- Deliberazione in merito al budget annuo
- Decisione del contributo minimo dei/le membri/e
- Decisioni concernenti i ricorsi in casi di esclusioni
- Discussione e approvazione del rapporto di attività del Comitato e del programma per le attività future.
- Discussione e decisioni concernenti proposte inoltrate dai membri/e con almeno 3 settimane di anticipo.
- Designazione di un organo di mediazione (persona o istituzione) cui ricorrere in caso di conflitti interni.
- Lo scioglimento dell'Associazione

b) Il Comitato

Il comitato è composto con almeno 3 membri/e eletti/e dall'Assemblea e al suo interno designa:

- presidente
- segretario/a
- cassiere/a

Le decisioni sono prese con il metodo del consenso o (in via subordinata) con una semplice maggioranza dei/le presenti. In caso di parità decide il voto del/la presidente.

Il Comitato rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività correnti. I/le suoi/e membri/e non sono remunerati/e e hanno diritto solo al rimborso delle spese approvate dal Comitato. E' vincolante la firma individuale del presidente.

#### c) Il revisore

Il revisore resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile. Controlla la contabilità almeno una volta all'anno e presenta un rapporto all'assemblea ordinaria.

Il revisore dei conti non può far parte del Comitato.

### 3. QUALITÀ DI MEMBRO

Art.6 L'Associazione è composta da **soci fondatori, soci attivi e soci onorari**. L'ammissione di nuovi soci può sempre avvenire.

Sono **soci fondatori** tutti coloro che apportano il capitale sociale iniziale per la costituzione dell'Associazione. Spetta al comitato il compito di fissare la quota di costituzione.

I **soci attivi** sono i/le fondatori/trici dell'Associazione. Il Comitato eletto potrà in seguito decidere sull'adesione all'Associazione da parte di nuovi/e membri/e (douple) che ne facessero richiesta, purché condividano i suoi scopi e contribuiscano regolarmente alla sua gestione e all'organizzazione delle sue attività.

I/le membri/e hanno il diritto di voto nell'Assemblea.

E' richiesto il pagamento di una tassa annuale come titolo di ammissione, la validità dell'affiliazione è di 12 mesi e la stessa può essere rinnovata annualmente versando alla scadenza la quota associativa stabilita dal comitato.

I **soci onorari** sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le fondazioni, che sostengono finanziariamente o moralmente l'Associazione.

La loro qualità di soci/e onorari/e è decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato.

I/le membri/e onorari/e non sono tenuti/e a pagare le quote e non hanno diritto di voto.

### 4. REVISIONE DEGLI ARTICOLI

Art.7 La revisione degli Articoli può essere decisa in ogni momento dell'Assemblea, purché ciò risulti nelle trattande dell'ordine del giorno.

### 5. SCIoglimento

Art.8 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con una maggioranza dei presenti all'Assemblea.

L'Associazione può essere sciolta se non sussistono più le condizioni atte a

garantire la gestione nel rispetto dei principi sui quali è stata fondata.

Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato a un'istituzione che persegua una finalità uguale o simile.

L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissioni, esclusione o decesso.

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il mancato pagamento della quota annuale da parte di un/a membro/a attivo/a, nonostante un richiamo, equivale alle dimissioni.

Un/a membro/a può essere escluso/a dall'Associazione per motivi gravi in qualsiasi momento senza fornire spiegazioni. Il Comitato delibera in merito all'esclusione; il/la membro/a escluso può presentare ricorso all'Assemblea generale.

## 6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Per quanto non espressamente e diversamente disposto dai presenti Articoli valgono le norme del Codice civile svizzero.

Art.10 Il periodo amministrativo va dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre. Il primo periodo amministrativo inizia con la costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre 2014.

Art.12 I presenti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea costituente in data 28 marzo 2014 ed entrano immediatamente in vigore.

La presidente:

La verbalista:

Sabine Lanfranchi

Luana Pongelli